

SPECIFICHE PREVISIONI DI CUI ALL'ART 148 DEL TUIR PER CONSIDERARE
COME NON COMMERCIALE L'ATTIVITA' DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

- a) ***“divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge”;***
(tale clausola potrebbe ad esempio essere inserita nel Regolamento del Club)
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
(un esempio di come tale clausola potrebbe essere adattata ed inserita nel Regolamento è il seguente:
“obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, al Distretto del Rotary International di appartenenza”;)
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
(si tratta di clausola già esistente negli artt 3 e 4 del Regolamento tipo);
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
(clausola esistente nell'art. 12 del Regolamento tipo);
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
(clausole già esistenti negli artt 3, 4 e 5 dello Statuto tipo);
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
(si tratta di clausola sostanzialmente presente nello Statuto tipo agli artt. 7 e 12, in caso di incertezza per esempio potrebbe essere inserita nel Regolamento da emendare).